

Tari - Tassa sui Rifiuti

(Informativa)

DESCRIZIONE

Dal 1 gennaio 2014 è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), in sostituzione della TARES.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.147 del 27/12/2013

Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017.

CHI DEVE PAGARE

La tassa viene applicata a chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti nel territorio comunale.

COME SI CALCOLA

La TARI deve coprire il 100% dei costi di servizio di gestione rifiuti erogato dal Comune (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, pulizia stradale) e viene calcolato in base al metodo “normalizzato” della tariffa contenuto nel D.P.R. 158/99 e di seguito sintetizzato:

Per le utenze domestiche (vedi allegato B)

La tariffa è composta:

- da una quota **fissa** legata alle superfici dei locali occupati ed al numero degli occupanti;
- da una quota **variabile** in relazione ai componenti il nucleo familiare;

Il calcolo si effettua moltiplicando la quota fissa per i metri quadrati della superficie occupata e aggiungendo la quota variabile. All'importo così determinato dovrà essere aggiunto il tributo ambientale dovuto alla Provincia di Bari che è pari al 4%.

Quota Fissa (rapportata al numero degli occupanti)	x	Metri quadrati superficie occupata	+	Quota Variabile (rapportata al numero degli occupanti)
--------------------------------------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------

Nella determinazione del numero degli occupanti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1 gennaio dell'anno di imposta. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi nel corso dell'anno.

Sono esclusi dal computo del numero complessivo dei soggetti occupanti l'unità qualora si tratti di:

- a) soggetti collocati in casa di riposo per più di sei mesi nel corso dell'anno;
- b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno.

Tali situazioni sono comunicate e debitamente documentate e comprovate, a cura del soggetto passivo del rapporto tributario, e hanno effetto dall'anno successivo a quello di comunicazione.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione per i nuclei familiari non residenti nel territorio del Comune di Modugno, il numero degli occupanti viene stabilito, in un numero pari alla media dei componenti dei nuclei familiari del comune, al primo gennaio dell'anno di riferimento, arrotondato all'unità inferiore

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano:

- a) occupate da un numero di soggetti pari a quello dei soggetti residenti e dimoranti nell'immobile del quale costituiscono pertinenza o accessorio;
- b) occupate da un numero di soggetti determinato come sopra nel caso di pertinenze di immobili condotti da soggetti non residenti;
- c) occupate da un componente convenzionale laddove l'immobile non costituisca pertinenza di abitazione occupata dal soggetto passivo nel territorio del Comune di Modugno.

Gli immobili, privi delle utenze elettrica, idrica e del gas, non sono soggetti alla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Per le utenze non domestiche (vedi allegato C)

La tariffa è composta:

- da una quota **fissa** legata alle superfici dei locali occupati;
- da una quota **variabile** legata alle superfici dei locali occupati.

Le due quote sono calcolate in relazione ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti in rapporto alla tipologia di attività esercitata, in base a quanto previsto dal D.P.R. 158/99. All'importo così determinato dovrà essere aggiunto il tributo ambientale dovuto alla Provincia di Bari e che è pari al 4%.

IL PAGAMENTO DELLA TARI

La riscossione della TARI avviene mediante l'emissione di un avviso di pagamento da parte del Comune.

La tassa viene riscossa in **due rate** con le seguenti scadenze:

1. **prima rata** entro 16 settembre dell'anno di riferimento;
2. **seconda rata** entro 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

E' possibile versare la TARI in un'unica soluzione entro il 16 settembre dell'anno di riferimento.

Il versamento può avvenire a mezzo dell'allegato bollettino postale o con modello F/24.

CODICI DA UTILIZZARE SUL MODELLO F24

Codice Comune **F262**

Codice tributo **3944** TARI – Tassa sui Rifiuti

Rateazione **0102** per il versamento della prima rata
 0202 per il versamento della seconda rata
 0101 per il versamento della rata unica

AGEVOLAZIONI

La Tassa è ridotta sia nella quota fissa che variabile nelle seguenti ipotesi:

- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del **30%**. Al fine di fruire della presente agevolazione non dovranno risultare soggetti residenti o, comunque, dimoranti all'interno dell'immobile interessato dall'agevolazione per l'intero periodo di fruizione della stessa.
- Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del **30%**. La riduzione è concessa a condizione che:
 - l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del **30%**. La presente agevolazione è subordinata alla prova della residenza all'estero dell'intero nucleo familiare del soggetto passivo e all'inesistenza di soggetti residenti all'interno dell'immobile.
- Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **30%**.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della relativa istanza, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

Sono esentati dal pagamento del tributo, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione, i nuclei familiari in condizioni di indigenza quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca), non superiore ad **€ 8.000,00**. L'esenzione opera per i locali ad uso abitativo ove il nucleo familiare ha posto la propria residenza e per le relative pertinenze, come definite dall'art. 817 del codice civile, nel numero massimo di due unità immobiliari pertinenziali.

I nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca) tra **€ 8.001,00 ed € 15.000,00**, godono di una riduzione dell'imposta applicata sulla parte fissa e sulla parte variabile. Tale percentuale di riduzione viene determinata sulla base del prospetto che segue:

<u>Numero componenti nucleo familiare</u>	<u>Riduzione %</u>
1	25%
2	25%
3	30%
4	33%
5	33%
6 o più	33%

Le agevolazioni per reddito devono essere richieste dal contribuente, con apposita dichiarazione munita della documentazione giustificativa, e decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza salvo che:

- a) siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o

possesso o variazione nel qual caso decorrono dalla data dell'evento dichiarato purché non antecedente al primo gennaio dell'anno in cui viene prodotta la dichiarazione;
b) siano richieste entro il termine del 30 giugno di ciascun anno nel qual caso decorrono dal primo gennaio dell'anno stesso.

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente potrà fruire solo di quella maggiormente favorevole.

DENUNCIA INIZIALE DI OCCUPAZIONE LOCALI E SUCCESSIVE VARIAZIONI

L'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI - decorre dal primo giorno di inizio dell'occupazione e perdura fino alla cessazione. È obbligatorio presentare apposita denuncia iniziale da parte di chiunque occupi o detenga locali sul territorio comunale e successivamente comunicare ogni variazione e cessazione dell'utenza. L'obbligo di denuncia è solidale fra gli occupanti l'immobile.

QUANDO PRESENTARE LA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE LOCALI E LE VARIAZIONI

La denuncia di occupazione dei locali e tutte le variazioni, comprese quelle che riguardano il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di eventuali agevolazioni, devono essere presentate **entro 60 giorni** dalla data dell'inizio dell'occupazione o dell'intervenuta variazione.

QUANDO PRESENTARE LA CESSAZIONE DI OCCUPAZIONE LOCALI

La dichiarazione di cessazione dell'uso dei locali deve essere presentata **entro 60 giorni** dalla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione stessa.

In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante.

QUALI SONO LE VARIAZIONI DA COMUNICARE

Devono essere comunicate all'Ufficio Tributi le variazioni che intervengono nel corso dell'anno e che riguardano gli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento, ad esempio le modificazioni delle superfici dei locali e delle aree scoperte, e solo per i non residenti, della composizione del nucleo familiare.

COME COMPILARE LA DENUNCIA INIZIALE DI OCCUPAZIONE LOCALI E LE SUCCESSIVE VARIAZIONI

La denuncia iniziale, le variazioni e la cessazione possono essere compilate utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Entrate e disponibile sul sito www.comune.modugno.ba.it, nella sezione Servizi al cittadino.

COME PRESENTARE LA DENUNCIA INIZIALE E LE SUCCESSIVE VARIAZIONI

La denuncia iniziale e le successive variazioni possono essere consegnate al Comune in uno dei seguenti modi:

- direttamente, consegnandola all'ufficio Tributi durante gli orari di apertura al pubblico
 - per cambi di residenza Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 9.15-11
 - Martedì ore 9.15-12 e 15.45-17.15
 - per variazioni, cessazioni, informazioni Martedì ore 9.15-12 e 15.45-17.15
- direttamente, consegnandola all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico
 - Dal Lunedì al Venerdì ore 9.00 – 12.30
 - Martedì e Giovedì ore 16.30 – 17.30

- tramite posta con raccomandata a/r;

- tramite PEC all'indirizzo tributi.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTI E RECAPITI

Servizio 7 ENTRATE – viale della Repubblica, 46 (accanto stazione Carabinieri)

Tel 080/5865500 fax 080/5865522

Email tributi@comune.modugno.ba.it

Pec tribute.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Responsabile del Servizio

dott.ssa Valeria De Pasquale tel 080/5865502 email v.depasquale@comune.modugno.ba.it

Ufficio Tari/Tares/Tarsu

Dott.ssa Rutigliano Cesarea	tel 080/5865518	email s.rutigliano@comune.modugno.ba.it
Rag. Zollo Adriano	tel 080/5865519	email a.zollo@comune.modugno.ba.it
Rag. Porcelli Antonio	tel. 080/5865511	emai a.porcelli@comune.modugno.ba.it
Rag. Mangialardi Antonio	tel 080/5865516	email a.mangialardi@comune.modugno.ba.it